

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII

n. 11

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE
IN MATERIA DI MODERNIZZAZIONE DEI SETTORI
DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELL'AC-
QUACOLTURA, AGROALIMENTARE, DELL'ALI-
MENTAZIONE E DELLE FORESTE**

*(Relativamente ai settori agroalimentari
e della pesca e dell'acquacoltura)*

*Presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)*

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2009

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO IV

DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102 “REGOLAZIONI DEI MERCATI AGROALIMENTARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38”.

RELAZIONE

Con la **legge 7 marzo 2003, n. 38**, il Parlamento ha concesso al Governo un'ampia delega per il completamento del processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Il decreto legislativo in oggetto è attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati: è stata rivista la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1 della Legge 38/2003, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

La delega in questione, dice l'articolo 1 comma 1 della legge n.38/03, deve essere esercitata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Il decreto legislativo 102/05 rispetta il predetto vincolo, avendo natura prettamente ordinamentale.

Il decreto legislativo 102/05 mira a regolamentare in modo più efficiente i rapporti contrattuali tra soggetti economici operanti nella filiera agroalimentare.

Partendo dalla strategia ampia di rafforzare i legami contrattuali interni alla filiera, per rendere la stessa più forte sul mercato, il decreto legislativo mira a consolidare la riforma dei soggetti economici organizzati avviata con il decreto legislativo n. 228 del 2001.

Obiettivo del D.lgs è la regolamentazione del settore associativo dei produttori agricoli nonché l'organizzazione della intera filiera e degli strumenti a disposizione della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi di concentrazione del prodotto, di sostegno della qualità della produzione nazionale (tracciabilità ed etichettatura) e di gestione delle crisi di mercato dei diversi settori produttivi, in attuazione della Legge Delega n. 38.

Il testo regola e disciplina i soggetti economici (organizzazioni di produttori, Forme associate di organizzazioni di produttori), definendone i requisiti ai fini del riconoscimento da parte della P.A., gli scopi ed obiettivi che devono perseguire nonché gli strumenti operativi a disposizione dei predetti soggetti.

Nel Capo II vengono definiti gli strumenti per la regolazione di mercato (intese di filiera e contratti quadro con i relativi contenuti).

CAPO I

SOGGETTI ECONOMICI

- ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Obiettivo del D.lgs è sviluppare ed incrementare l'aggregazione dei produttori in relative organizzazioni (OP), che gestiscono e commercializzano la produzione conferita e che sono quindi dei soggetti economici.

Vengono puntualmente definiti gli scopi che le OP devono perseguire, con particolare attenzione alla programmazione della produzione, alla partecipazione alla gestione delle crisi di mercato, alla concentrazione dell'offerta, alla promozione di pratiche migliorative della qualità delle produzioni, all'adozione di tecnologie innovative ed all'accesso ai nuovi mercati.

Per attuare questi scopi, è prevista la costituzione di fondi di esercizio, alimentati da contributi pubblici e dai contributi dei soci aderenti all'OP, per finanziare appositi programmi.

Nella determinazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento da parte della PA, è prevista l'adozione di specifiche forme societarie, che in concreto delineano una struttura di OP imprenditoriale e maggiormente competitiva sul mercato.

Viene altresì disciplinato il numero minimo di produttori aderenti (cinque) e, ai fini di creare OP che effettivamente gestiscano il prodotto ed abbiano una rilevanza economica tale da renderle idonee al raggiungimento degli obiettivi previsti, un volume minimo di produzione (VPC), conferita dagli associati, pari a 3 milioni di Euro: si tratta di parametri compatibili con quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Per tutelare le diversità regionali e le produzioni delle diverse aree geografiche, viene data facoltà alle Regioni di stabilire limiti superiori a quelli indicati relativi alla VPC.

Si fanno salve le specifiche disposizioni comunitarie in materia di OP previste dalle OCM di settore (ad. es. il settore ortofrutticolo ove l'OCM disciplina una analoga struttura di OP che è soggetto economico, in quanto commercializza la produzione conferita dai soci).

Viene definito l'iter per la presentazione ed esame da parte delle Regioni, delle richieste di riconoscimento presentate dalle OP.

Viene previsto il ricorso al DM, d'intesa con le Regioni e PPAAA, per definire le modalità di controllo e vigilanza delle OP, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per definire le modalità per la costituzione dei fondi di esercizio.

E' prevista una ulteriore proroga al 31 luglio 2005, del termine già previsto dal Dlvo 228/01 e succ. mod., a tutela delle associazioni, in precedenza riconosciute con la L.674/78, di alcuni settori

specifici produttivi (ad es. olio e patate) che non hanno, alla data del 31.12.2004, ancora adottato le delibere di trasformazione societaria.

- FORME ASSOCIATE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Viene disciplinato un ulteriore grado e livello aggregativo, quello delle OP in Forme associate o Organizzazioni comuni, riconosciute dal Ministero, per il perseguimento di scopi quali la concentrazione e valorizzazione dell'offerta, la sottoscrizione di contratti quadro e la gestione delle crisi di mercato.

Anche per le Forme associate, nella medesima ottica di creare delle strutture che siano soggetti economici ed imprenditoriali, è richiesta l'adozione di specifiche forme societarie.

Sono disciplinati i requisiti per ottenere il riconoscimento (VPC 60 milioni di Euro); requisiti che possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di tutelare tutti i numerosi e diversi settori produttivi.

Infine è prevista l'adozione, da parte delle OP e delle Forme associate, di programmi operativi con specifiche finalità.

CAPO II

-REGOLAZIONE DI MERCATO

Vi è una nuova disciplina degli strumenti di regolazione di mercato quali le intese di filiera e i contratti quadro, aventi ad oggetto il perseguimento di obiettivi specifici quali lo sviluppo degli sbocchi commerciali sui mercati, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adozione di criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

I contratti quadro, che danno esecuzione alle intese stipulate, vengono sottoscritti dai soggetti economici di cui al Capo I.

Viene prevista una specifica deroga per il settore bieticolo-saccarifero ove i contratti quadro sono sottoscritti dalle associazioni nazionali dei produttori bieticoli.

Da ultimo viene disciplinato il contratto tipo stabilito nel contratto quadro che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

L'articolo 14 prevede che, come già in parte previsto dall'articolo 12 della legge n. 88 del 1988, che la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. Viene previsto che i contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e fornitura qualora perseguano gli obiettivi degli accordi di cui all'articolo 10.

Anche le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che stipulano contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi ai contratti quadro. Le produzioni agricole oggetto di filiera assumono valore preminente ai fini delle forniture negli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è stato adottato il D.M. 12 febbraio 2007, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle

organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA**

RELAZIONE

Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge delega 7 marzo 2003, n. 38 in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura

Come è noto con la legge 7 marzo 2003, n. 38 il Parlamento ha conferito al Governo l'esercizio provvisorio della funzione legislativa per il completamento del processo di modernizzazione dei settori agricolo, pesca, acquacoltura, agroalimentare, alimentazione e foreste.

Il Governo, in attuazione della predetta legge, ha adottato più decreti legislativi coerenti con i principi ed i criteri direttivi dettati dall'articolo 2 della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria.

Nel rispetto dei citati principi, il Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con riferimento all'art. 1, comma 2 della stessa legge, ha predisposto due decreti legislativi per la parte di propria competenza.

Il decreto legislativo 154/2004, riguardante la “modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura” riguarda le lettere a), b), c), h), i) u), z), aa), bb), cc), dd), e gg) del citato articolo 1, comma 2, ed è riferito al sistema pesca e acquacoltura, nel quale l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali è basata su criteri di sostenibilità.

Il decreto legislativo 153/2004 in materia di pesca marittima fa riferimento alla lettera v) del citato articolo e concerne la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima ispirandosi ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli ecosistemi e di sicurezza alimentare.

Tali decreti legislativi hanno seguito l'iter previsto dalla legge 38/03 e sono stati trasmessi, nei tempi prescritti, agli organi di competenza per il successivo parere del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne il **decreto legislativo n. 154 del 2004**, in materia di modernizzazione del settore pesca, si sottolinea che le disposizioni di cui trattasi sostituiscono interamente la legge 17

febbraio 1982, n. 41 e la legge 5 febbraio 1992, n. 72, nonché, parte della legge 14 luglio 1965, n. 963 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è stato istituito, all'art.2, il Tavolo azzurro, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, a carattere politico-programmatico, finalizzato alla determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica della pesca e dell'acquacoltura nazionali nonché per l'individuazione della strategie nazionali del programma triennale per la pesca e l'acquacoltura.

L'art. 3 ha provveduto ad aggiornare la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, un organo esistente e tuttora funzionante con compiti consultivi per l'adozione di decreti ministeriali soprattutto relativi alla tutela delle risorse ittiche e al controllo dello sforzo di pesca.

L'art. 4 ha individuato le finalità del Programma triennale aggiornando gli obiettivi della legge n. 41/82 alle esigenze del settore e soprattutto agli obiettivi di sostenibilità e durabilità delle risorse ittiche di cui ai regolamenti comunitari ed internazionali, con relativa indicazione dei destinatari degli interventi programmati.

L'articolo 5 ha esplicitato la procedura relativa alla programmazione di settore dando la tempistica alla pianificazione regionale e a quella nazionale.

L'articolo 6 ha unificato ed aggiornato le varie disposizioni legislative già vigenti in materia di definizione giuridica di imprenditore ittico, in forma singola e associata.

L'articolo 7 prevede un adeguamento della forma testuale.

L'Articolo 8 attiene alle procedure di notifica degli aiuti di stato in base all'art. 88 del Trattato istitutivo della Cee.

L'art. 9 definisce l'ambito della programmazione in materia di ricerca scientifica e aggiorna l'organo tecnico in materia di ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'art. 10 disciplina la composizione e le funzioni delle nuove Commissioni consultive che sarà decisa dalle regioni, tenendo conto della necessità di un membro esperto in materia di sanità veterinaria.

L'art. 11 definisce le modalità per la predisposizione di programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore e le relative procedure di rilevazione.

L'art. 12 risulta funzionale all'attuazione delle norme comunitarie ed internazionali in materia di sostenibilità, controllo dello sforzo di pesca, gestione e tutela delle risorse ittiche. Allo scopo è prevista l'attuazione di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

L'art. 13 attiene alle misure di sostegno creditizio e assicurativo.

L'art. 14 individua la norma che sostituisce interamente la legge n. 72/92 relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura ridefinendone le finalità in termini semplificati.

L'art. 15 adegua le indicazioni generali per finalizzare gli obiettivi specifici di informazione e comunicazione istituzionale da predisporre con il Programma triennale.

Gli artt. 16, 17 e 18 prevedono lo scorporamento delle disposizioni del preesistente art. 20 della legge n. 41/82 al fine di assicurare un maggiore visualizzazione degli interessi pubblici da perseguire attraverso le associazioni cooperative, imprenditoriali, le organizzazioni sindacali che presentano appositi programmi sottoposti alla procedura dell'art. 19.

L'art. 20 individua gli indirizzi generali per la tutela dell'occupazione e per il miglioramento delle garanzie sociali e di sicurezza dei lavoratori del settore, prevedendo appositi studi per le eventuali proposte normative introduttive di forme di tutela dei lavoratori.

Con l'art. 21 si è inteso disciplinare la sottoscrizione di un accordo tra il Governo e le regioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente il settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinata dal decreto legislativo.

L'art. 22 prevede la copertura finanziaria nell'ambito delle dotazioni di cui alla legge n. 267/91.

L'art. 23 indica espressamente le disposizioni abrogate con il decreto legislativo.

Il decreto legislativo n. 153 del 2004 “in materia di pesca marittima” è attuativo della legge 7 marzo 2003, n. 38 per la parte concernente il mandato di cui all'art. 1, comma 2, lettera v), di

razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima professionale, modificando a tal fine taluni articoli della legge n. 963/65.

L'art. 1 evidenzia il significato di attività di pesca marittima e specifica che oltre agli imprenditori ittici e ai pescatori, le disposizioni del decreto legislativo, si applicano a tutti gli altri soggetti. Attraverso un rimando agli strumenti internazionali, si vanno ad identificare tali soggetti. Per quanto attiene la disciplina della pesca sportiva e subacquea è stato previsto un rinvio all'emanando regolamento interministeriale di cui all'art. 10, che darà le norme tecniche e di dettaglio funzionali alla attuazione del decreto proposto e che sostituirà il D.P.R. n. 1639/65.

Gli artt. 2 e 3, relativi al Registro dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, prevedono uno "svecchiamento" della formulazione delle precedenti disposizioni di legge, mantenendo il necessario obbligo di iscrizione per pescatori marittimi e per gli imprenditori ittici presso i registri tenuti dalle Capitanerie di Porto.

L'art. 4 ribadisce che l'esercizio con navi da pesca professionale è subordinato alla licenza di pesca quale unico documento autorizzatorio.

L'art. 5 consente una possibilità di equipaggio flessibile nella numerosità e composizione nel rispetto, per questioni di sicurezza, della già prevista autorizzazione preventiva delle autorità marittime competenti.

L'art. 6 prevede norme a tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima.

L'art. 7 prevede l'inserimento, al comma 2, di un periodo con il quale si dispone che il MIPAAF, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca, svolge attività di coordinamento in materia di vigilanza e controllo sulla pesca marittima.

L'art. 8 tratta del semplice aggiornamento dei testi preesistenti in materia di responsabilità civile.

L'art. 9 individua nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto correlato all'accertamento delle violazioni delle norme previste nel decreto e norme implicitamente richiamate.

L'art. 10 prevede l'adozione del necessario regolamento interministeriale recante le norme tecniche ed attuative.

Tale regolamento interministeriale dovrà essere adottato ai sensi della legge n. 400/88, art. 17, comma 3, e per il periodo transitorio si mantengono in vigore le disposizioni del D.P.R. n. 1639/68. Restano in vigore le norme della legge n. 963/1965 in materia di reati, pene e sanzioni.

In ottemperanza alla legge delega 7 marzo 2003, n. 38 è stato emanato anche il successivo **il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100** che modifica, fra l'altro, il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 costituendo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA) che ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

Inoltre, su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquicoltura, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o dell'Istituto Centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteorologiche.

Come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo, la copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquicoltura, in conformità con quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

Inoltre, l'art. 4 del decreto legislativo prevede che, al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquicoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il

Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per completezza di informazione, si informa che l'art. 8 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con **la legge 6 giugno 2008, n.101**, ha introdotto modifiche del sistema sanzionatorio in materia di pesca, completando di fatto la riforma della disciplina della pesca e adeguando il sistema sanzionatorio in coerenza con i principi previsti dalla legge 38 del 2003.

Il suddetto provvedimento ha introdotto nell'ordinamento giuridico nuove sanzioni:

- per la detenzione di attrezzi non consentiti;
- per la violazione delle norme relative al sistema VMS;
- per la violazione alle norme relative alla tutela di determinati stock ittici.

Passando ad un esame analitico dell'articolo in questione occorre precisare quanto segue:

1) il primo comma dell'articolo con la sostituzione dell'art.6 del D.Lgs 153/2004, mira ad escludere la tolleranza del 10 % nel sottomisura nazionale garantendo una effettiva tutela alle specie di cui è prevista una taglia minima. Estende, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, prevista per la commercializzazione di prodotti sotto misura, alla commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura. Tale fattispecie, sicuramente più grave, risultava non soggetta a tale sanzione accessoria;

2) il secondo comma introduce la sanzione amministrativa per l'imprenditore ittico che omette di trasmettere le dichiarazioni statistiche. La sanzione di cui sopra è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee. Il legislatore ha ritenuto di diversificare le sanzioni in funzione del riferimento della specie pescata e del luogo di cattura, in considerazione che tali dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi assumono particolare importanza al fine di determinare lo stato delle risorse e agevolare l'attività di controllo e di verifica sulle attività di pesca e incidono direttamente su due procedure di infrazione in corso;

- 3) il terzo comma let. a) introduce una sanzione amministrativa per la detenzione di attrezzi non consentiti; La Commissione Europea ha sempre contestato in merito al fenomeno delle c.d. “spadare” l’inesistenza di un idoneo sistema sanzionatorio in linea con la normativa comunitaria ed adeguato agli obiettivi della politica comune della pesca;
- 4) il terzo comma let. b, con la sostituzione dell’art. 26 della legge 963 /65, adegua le sanzioni amministrative in materia di pesca, previste dalla legge n. 963/65, come modificata dalla legge 381/88, rendendole maggiormente dissuasive.

In particolare, si è proceduto al raddoppio delle sanzioni amministrative per la pesca professionale in zone vietate o con attrezzi non consentiti mantenendo di fatto ferme le sanzioni per la pesca sportiva (applicazione di una sanzione di mille euro sia con la vecchia normativa che con la nuova) ad eccezione della vendita o commercializzazione del prodotto di tale pesca. Le nuove norme, pertanto, mirano a fornire elementi per un’incisiva lotta alle attività illecite di una minoranza che costituiscono un continuo attacco alla sostenibilità degli stock alieutici e alle attività di pesca ad esse collegate.

Il comma 7 e 8 dell’art. 26 introducono sanzioni amministrative per l’inottemperanza alle numerose norme comunitarie in materia di sistema di controllo satellitare (VMS), nonché, per la violazione delle norme relative alla tutela di determinati stock ittici.

Per concludere con i decreti legislativi n. 153 e 154 del 2004 e il decreto legislativo n.100 del 2005, adottati in attuazione della delega conferita dalla legge n.38 del 2003 (c.d. “collegato agricolo”), nonché, con la legge 101 del 2008, si è realizzata una vasta opera di ammodernamento del settore, attraverso un nuovo sistema di programmazione e gestione, la riforma degli organi collegiali di governo del comparto, il rapporto con le funzioni regionali e l’introduzione di una nuova disciplina della pesca marittima.

In sintesi, come detto, il **decreto legislativo n. 153 del 2004** disciplina l’attività di **pesca marittima**. In particolare, il provvedimento regola la licenza di pesca, introduce norme a tutela

del novellame (in particolare sanzionando con la chiusura temporanea degli esercizi anche la sua commercializzazione) e regola l'attività di vigilanza e controllo.

Il **decreto legislativo n.154 del 2004**, che ha abrogato buona parte della normativa previgente, è in primo luogo intervenuto sugli organi e le procedure istituzionali di **governo del settore**. In particolare, è stato istituito il Tavolo azzurro, quale organo permanente di concertazione per la definizione della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura ed è stato riformato il procedimento per la programmazione di settore, definendo modalità di approvazione e contenuti del Programma nazionale triennale (che rimane lo strumento fondamentale di governo del settore); è stata prevista, quindi, l'istituzione da parte delle regioni delle **Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura** e sono state ridefinite composizione e funzioni della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura e del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura (con il rafforzamento, in entrambi i casi, della componente regionale).

Il provvedimento ha poi ridefinito la figura giuridica dell'**imprenditore ittico** (equiparandolo all'imprenditore agricolo) e delle **attività connesse** a quella di pesca (includendovi, in particolare, il pescaturismo e l'ittiturismo), ha disciplinato le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche, ha modificato il funzionamento del **Fondo centrale per il credito peschereccio** e del Fondo di solidarietà nazionale (per l'erogazione di contributi a fronte di danni in caso di calamità naturali), nonché, dettato norme volte a promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

Sempre in attuazione della delega, conferita dalla legge n. 38 del 2003, sulla materia è successivamente intervenuto il **decreto legislativo n. 100 del 2005**, il quale ha in primo luogo novellato le disposizioni del decreto-legislativo n. 154 del 2004 sul **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura**. Mutuando le corrispondenti norme introdotte per il settore dell'agricoltura dal decreto legislativo n. 102 del 2004, il provvedimento prevede, in particolare, che il Fondo finanzi, oltre a interventi compensativi, anche interventi preventivi,

mediante la partecipazione dello Stato alle spese per la stipula di polizze assicurative da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura o delle relative associazioni. Il contributo dello Stato è erogato nel quadro del **Programma assicurativo della pesca e dell'acquacoltura**, definito annualmente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Tavolo azzurro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e una apposita Commissione tecnica (il cui funzionamento sarà definito con successivo DM).